



Per condannare il medico vanno specificate le violazioni

Data 19 gennaio 2023
Categoria medicina_legale

Non e' possibile condannare un medico per omessa o tardiva diagnosi se non vengono specificate con esattezza le norme che si ritengono violate, altrimenti non sarebbe possibile comprendere l'esatto addebito (Cass. n. 46662/2022)

I fatti:
Una dottoressa viene condannata dai giudici di merito, sia in primo che secondo grado per aver omesso una diagnosi di neoplasia (carcinoma mammario) con conseguenti lesioni colpose gravi perché, a causa della mancata diagnosi, la malattia era progredita per un periodo ulteriore di 127 giorni.

Il medico ricorreva in Cassazione adducendo diversi motivi di doglianza, in primo luogo la sopraggiunta prescrizione del reato con conseguente annullamento della sentenza penale, senza rinvio.
Il caso veniva comunque preso in esame ai fini civili.

La Cassazione accoglieva il secondo motivo del ricorso sottolineando che, nel valutare i profili di colpa medica, il giudice deve prima di tutto specificare puntualmente quale regola sia stata effettivamente violata; va poi precisata la tipologia della regola violata specificando se il caso fosse regolato da linee guida vere e proprie oppure da buone pratiche clinico assistenziali. Va anche verificato se e in quale misura il medico si fosse discostato dalle stesse.

L' esame dei fatti dimostrava che comunque una diagnosi ci fosse stata, per cui la dottoressa aveva avanzato proposte di approfondimento con esami istologici. Non era quindi chiaro se l'addebito fosse stato motivato da una situazione di una omessa o tardiva diagnosi o si basasse su una scelta inappropriata dell'intervento diagnostico o terapeutico.

Il quadro processuale, lacunoso e contraddittorio, non permetteva di comprendere esattamente l'addebito e le norme violate dalla dottoressa.

Per questo motivo la sentenza veniva annullata senza rinvio agli effetti penali (per intervenuta prescrizione) e invece annullata con rinvio ai soli effetti civili.

Daniele Zamperini